



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 14/01/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2002, n. 1877

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un complesso industriale per la produzione di calcestruzzi preconfezionati in corrispondenza della S.S. 89 per Apricena Km. 4+300 nel Comune di San Severo (FG).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di San Severo con nota n. 10666 del 24/04/2001, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "RAMUNDO CALCESTRUZZI S.R.L." di un Complesso industriale per la produzione di calcestruzzi preconfezionati alla S.S. 89 per Apricena Km 4,300 in San Severo (FG).

La Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - SUR, con nota n. 7114 in data 24/07/2001, a seguito di istruttoria preliminare, ha chiesto al Comune di San Severo di produrre integrazioni agli atti ed ulteriori attestazioni.

Il Comune di San Severo con nota n. 343/urb del 15/10/2001, ha trasmesso la documentazione richiesta.

Il Dirigente del Settore Territorio del Comune di San Severo in data 24/04/2001 ha attestato che:

- 1) Sull'area censita in catasto al foglio 35 p.lle 122, 125 e 126, interessata dalla realizzazione di un complesso industriale destinato alla produzione di calcestruzzi sulla S.S. 89 Garganica per Apricena Km 4+300, non sussistono vincoli paesaggista e/o ambientali;
- 2) Non essendo "giuridicamente efficace" le aree specificamente destinate agli insediamenti delle attività produttive, la proposta può trovare accoglimento, previo stipula di accordo di programma ai sensi della legge regionale 34/94 così come modificata dalla legge regionale n. 8/98;

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente del comune di San Severo come

Verde Agricolo della superficie complessiva di mq. 13409, in catasto riportata alle particelle n. 122, 125 e 126 del foglio di mappa n. 35, confinate con la S.S. 89 al Km. 4+300, in contrada Guardia Zuccaio/Radicosella.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici i cui valori sono stati desunti dalla relazione di progetto:

Superficie territoriale: mq. 13409,00;  
Superficie destinata parcheggio interno: mq. 180,00;  
Superficie a verde: mq. 1709,00;  
H max (capannone in CAV): ml. 5,00;  
Superficie lorda coperta di progetto: mq. 1468,50;  
Volume totale fuori terra di progetto: mc. 2798,75;  
Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 0,2087.

L'intervento prevede la realizzazione di un complesso industriale, destinato alla produzione di calcestruzzi da ubicarsi in agro di San Severo, costituito da un capannone prefabbricato, una tettoia metallica, vasche di lavaggio e stoccaggio acque reflue interrate, vasche interrate di stoccaggio inerti, cabina di trasformazione elettrica, palazzina uffici, impianto di miscelazione calcestruzzi (composto da n.5 silos e n. 2 bilance per il dosaggio).

L'impianto di betonaggio che s'intende realizzare consentirà la produzione media annua di 35/40 mila metri cubi di prodotto finito, pari ad una produzione giornaliera di 120 - 130 t. al giorno.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali:

Relazione Tecnico-Illustrativa;  
Tav. 1 - Corografia e stralci planimetrici;  
Tav. 2 - Piante, prospetti e sezione edificio "B" uffici;  
Tav. 3 - Piante, prospetti e sezione edificio "C" tettoia;  
Tav. 4 - Piante prospetti e sezione Edificio "F" capannone;  
Tav. 5 - Piante, prospetti e sezione complesso "G" vasche;  
Tav. 6 - Piante, prospetti e sezione complesso "E" vasche di lavaggio;  
Tav. 7 - Planimetria sistemazione e verde;  
Tav. 8 - Particolare recinzione;  
Tavola grafica Impianto Premix 5 con doppia bilancia cemento a 5 silos;  
Relazione geologica e geotecnica;  
Business Plan;  
Schema di convenzione attuativa.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di San Severo, ed in particolare dall'attestato a firma del Dirigente dell'U.T.C. datato 24.04.2001, risulta tra l'altro:

- a) Che il P.R. G. del Comune di San Severo è dotato di area destinata ad insediamenti industriali - P.I.P. Il intervento - la cui realizzazione è subordinata all'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica, all'attualità decaduta per decorrenza del vincolo decennale;
- b) Che è stato avviato giudizio di merito, pendente davanti al Consiglio di Stato, per effetto del provvedimento di diniego e approvazione S.U.E. di iniziativa privata, presentata da alcuni proprietari e i suoli ricadenti nel P.I.P. per effetto del quale le aree ben possono essere ricomprese tra quelle di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 34/94 in quanto "giuridicamente inefficaci";
- c) Che l'area del PIP - Il intervento non è dotata di PPA operativo;
- d) Che le urbanizzazioni del PIP non sono incluse nel programma triennale delle opere pubbliche;
- e) L'attività del complesso comporterà a regime livelli occupazionali pari a n. 10 addetti a tempo

indeterminato.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "RAMUNDO CALCESTRUZZI S.R.L." sussistono le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta arrimmissibile e sotto il profilo urbanistico attesa la localizzazione in sito distante dall'abitato richiesta dalla specificità dell'impianto.

L'intervento dovrà, però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standard pubblici, ai sensi del D.I.M. 2.4.68 n. 1444, una superfide non inferiore ai minimi fissati dalla predetta disposizione;

2) Nella realizzazione dell'intervento e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalla S.S. n. 89 previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla linea ferroviaria Bari-Bologna, corrente parallela alla citata strada;

3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;

4) Perimetralmente all'area interessata, dovranno essere piantumate alberature in modo da realizzare effetti mitigatori dovuti alla produzione di polveri;

5) Obbligo da parte della ditta interessata di richiedere ed ottenere, prima della emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della legge 02/02/1974, n. 64, il nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia;

6) Obbligo da parte della ditta interessata di dotarsi, prima della emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, dell'autorizzazione da parte del competente Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia, sul rispetto delle norme per la emissione delle polveri nell'atmosfera;

7) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;

8) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti (n. 10 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività complesso industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento, in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n° 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a M parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'accordo di Programma.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;

- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da attuale Verde Agricolo ad Insediamenti Produttivi, sotto l'osservanza degli indici e dei parametri urbanistico - edilizi così come sopra riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di San Severo per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della Ditta "RAMUNDO CALCESTRUZZI S.R.L." di un complesso industriale per la produzione di calcestruzzi preconfezionati nel territorio del Comune di San Severo in contrada Guardia Zuccaio/Radicosella sulla S.S. 89 al Km 4+300.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di San Severo rappresentato dal Sindaco pro-tempore, sig. Giuliano GIULIANI in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un complesso industriale, per la produzione di calcestruzzi preconfezionati, nel Comune di San Severo da parte della Ditta "RAMUNDO CALCESTRUZZI S.R.L.".

## PREMESSO:

1. che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
2. che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile qualora lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace ovvero se risulti indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;
3. che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale ed approvato con decreto del Presidente della Regione determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti;

## CONSIDERATO:

1. che la Ditta "Ramundo Calcestruzzi S.r.l." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di San Severo, di un complesso industriale per la produzione di calcestruzzi preconfezionati;

2. che in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di San Severo ha chiesto, con istanza in data 24/04/2001, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. n. 8 del 28/01/98, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un complesso industriale da parte della ditta "Ramundo Calcestruzzi S.r.l." con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G.

#### PRESO ATTO:

della documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di San Severo, dalla quale può evincersi:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di San Severo non prevede aree giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato della Società "RAMUNDO CALCESTRUZZI S.R.L.", e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 13.409 mq. con destinazione a "Verde Agricolo" nel vigente P.R.G.;
- b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di San Severo al foglio n° 35 p.lle nn° 122, 125 e 126; tale area è confinante con la S.S. n. 98 al Km. 4+300 in contrada "guarda Zuccaio/Radicosella";
- c) che la ditta "Ramundo Calcestruzzi S.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento del complesso industriale ed ha assicurato l'occupazione immediata di un numero di addetti pari a 10 unità;

#### VISTA

la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di San Severo ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994, n. 34 e 28/01/1998, n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "Ramundo Calcestruzzi S.r.l.";

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di San Severo, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso Accordo di Programma;
- 2) In attuazione delle LL.RR. 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n. 8, la Regione Puglia e il Comune di San Severo con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "Ramundo Calcestruzzi S.r.l." di un complesso industriale per la produzione di calcestruzzi preconfezionati nel Comune di San Severo in variante al vigente strumento urbanistico. La predetta struttura ricade in zona attualmente tipizzata come "Verde Agricolo" del vigente strumento urbanistico del Comune di San Severo. Per una migliore identificazione del programma costruttivo in oggetto, interessante l'area di intervento, si fa riferimento agli elaborati grafici citati nella delibera G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art.5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche riportate nel corpo della stessa deliberazione di G.R.

n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

4) La ditta "Ramundo Calcestruzzi S.r.l." inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria (D.M. 2/4/68 art. 5), reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di trattamento e comunque in conformità alle leggi vigenti;

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di San Severo e la ditta "Ramundo Calcestruzzi S.r.l." diretta a disciplinare:

- quanto previsto dalla legislazione urbanistica in materia specifica;
- l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
- l'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale;
- l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, nei termini di cui alla richiamata delibera di G.R. di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali attivati a regime di n. 10 unità, unitamente al vincolo della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di San Severo ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di San Severo. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di San Severo, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "Ramundo Calcestruzzi S.r.l." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di San Severo provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di San Severo.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della  
Comune di San Severo Regione Puglia  
Sig. Giuliano Giuliani Dott. Raffaele Fitto

---